N. **2789-114-159-307-344-443-998**
1426-1461-1507-1682-1690-2007-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 2789

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

(LOCATELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

(ROCCELLA)

CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 1° ottobre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2789. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 114, 159, 307, 344, 443, 998, 1426, 1461, 1507, 1682, 1690 e 2007 si vedano i relativi stampati.

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari

---

Presentato il 6 febbraio 2026

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 114, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANIZZUT, MOLINARI, LAZZARINI, LOIZZO, MATONE, BARABOTTI, BISA, BORDONALI, CANDIANI, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COMAROLI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, IEZZI, MONTEMAGNI, NISINI

Disposizioni e delega al Governo per la disciplina della figura del *caregiver* familiare e per la promozione e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura da esso svolta

---

Presentata il 13 ottobre 2022

---

n. 159, **d'iniziativa della deputata SERRACCHIANI**

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare

---

Presentata il 13 ottobre 2022

---

n. 307, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTE, SPORTIELLO, AIELLO, BARZOTTI, CAROTENUTO, DI LAURO, QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, TUCCI

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del *caregiver* familiare

---

Presentata il 13 ottobre 2022

---

n. 344, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CANDIANI, ANDREUZZA, BOF, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, FRASSINI, GIAGONI, LOIZZO, ZINZI, ZOFFILI

Norme in materia di *caregiver* familiare e deleghe al Governo per la piena integrazione della figura del *caregiver* familiare nell'ordinamento giuridico della Repubblica

---

Presentata il 14 ottobre 2022

---

n. 443, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FARAONE, GIACHETTI

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per la conciliazione tra l'attività lavorativa e le attività di cura e assistenza

---

Presentata il 24 ottobre 2022

---

n. 998, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIANI, FURFARO, GIRELLI

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura svolta dal *caregiver* familiare

---

Presentata il 15 marzo 2023

---

n. 1426, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAVASI, FURFARO, GIRELLI, LAUS

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare

---

Presentata il 25 settembre 2023

---

n. 1461, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TENERINI, DE PALMA

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare

---

Presentata il 5 ottobre 2023

---

n. 1507, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEFANI, MOLINARI, ANDREUZZA, BARABOTTI, BISA, BOF, CAVANDOLI, FRASSINI, IEZZI, NISINI, OTTAVIANI, PRETTO

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dallo studente *caregiver* familiare

---

Presentata il 23 ottobre 2023

---

n. 1682, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIANNI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, BENVENUTI GOSTOLI, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIOCCHETTI, CONGEDO, DE CORATO, DEIDDA, DI MAGGIO, IAIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, PADOVANI, POLO, ROSCANI, FABRIZIO ROSSI, GAETANA RUSSO, TRANCASSINI, URZÌ, VOLPI

Disposizioni in favore degli studenti universitari che svolgono attività di *caregiver* familiare

---

Presentata il 1° febbraio 2024

---

n. 1690, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIOCCHETTI, AMBROSI, AMICH, BENVENUTI GOSTOLI, CAIATA, CANNATA, CARETTA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, DE CORATO, DEIDDA, IAIA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MATTIA, PADOVANI, PALOMBI, POLO, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, GAETANA RUSSO, URZÌ, VOLPI

Modifica del comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e altre disposizioni nonché delega al Governo per il riconoscimento e la tutela della figura del *caregiver* familiare

---

Presentata il 6 febbraio 2024

E

n. 2007, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Disposizioni e delega al Governo per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare

---

Presentata il 1° agosto 2024

(Relatori: **CIOCCHETTI e PANIZZUT**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2789 e abb., recante « Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari »;

rilevato che:

il provvedimento in esame, come risultante dalle proposte emendate approvate in sede referente, è composto di IV Capi e 18 articoli;

nell'ambito del Capo I, recante le finalità e la definizione della figura del *caregiver*, l'articolo 1 individua la finalità del disegno di legge in esame nella tutela del *caregiver* familiare, in conformità ai princìpi stabiliti dal diritto internazionale convenzionale in materia, mentre l'articolo 2 reca la nuova definizione normativa della figura del *caregiver* familiare;

nell'ambito del Capo II, recante le norme in materia di individuazione e procedura per il riconoscimento della figura di *caregiver* familiare, l'articolo 3 detta i criteri per l'individuazione del *caregiver* familiare da parte della persona assistita, mentre l'articolo 4 disciplina la procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare;

all'interno del Capo III, che reca le norme in materia di tutele e sostegni per il *caregiver*, l'articolo 5 disciplina la partecipazione del *caregiver* all'interno dei procedimenti di valutazione, pianificazione e attuazione dei percorsi di cura e assistenza per le persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti, mentre l'articolo 6 prevede disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale;

l'articolo 7 disciplina il riconoscimento delle competenze maturate dal *caregiver* al fine della loro valorizzazione in ambito lavorativo, per agevolare l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro, nonché in ambito scolastico e universitario, per il riconoscimento di crediti formativi, mentre l'articolo 8 detta misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza e l'articolo 9 attribuisce ai *caregiver* familiari, nonché all'Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità e alle associazioni ed enti legittimati ai sensi della legge n. 67 del 2006, la legittimazione ad agire contro le discriminazioni subite dal *caregiver* in ragione del rapporto con la persona assistita;

l'articolo 10 prevede che, nell'ambito del servizio civile universale, l'articolazione dell'orario di servizio garantisca ai *caregiver* familiari la necessaria flessibilità, tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, mentre l'articolo 11

include gli studenti *caregiver* familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali tra le categorie di soggetti a beneficio dei quali le università possono prevedere l'esonero parziale o totale della tassa di iscrizione e dei contributi universitari e l'articolo 12 prevede e disciplina le misure e i sostegni a tutela del benessere psicofisico del *caregiver* familiare rientrante nelle categorie previste all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b),* del provvedimento – vale a dire in quelle del *caregiver* familiare prevalente o convivente;

l'articolo 12-*bis*, inserito in sede referente, detta disposizioni dirette a semplificare la presentazione al giudice tutelare della rendicontazione da parte del *caregiver* convivente quando questi sia il tutore o l'amministratore di sostegno della persona assistita, mentre l'articolo 13 prevede, a decorrere dal 2027, un contributo mensile in favore dei soggetti rientranti nella nozione di *caregiver* familiare prevalente, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo articolo, e l'articolo 13-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, con una modifica all'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità il compito di promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei *caregiver* familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente;

nell'ambito del Capo IV, recante le disposizioni finali, l'articolo 14 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 15 stabilisce che restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di *caregiver* familiare e la possibilità per le stesse, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia purché compatibili con la legislazione statale, e l'articolo 15-*bis*, introdotto in sede referente, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », ascritta alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione, « tutela della salute », afferente alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia dell'assistenza sociale, di competenza residuale regionale ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

il provvedimento è, altresì, riconducibile, con riferimento a specifiche disposizioni, alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articoli 4, comma 8, e 13-*bis*, rispettivamente concernenti le assunzioni di personale presso l'INPS e le funzioni dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), « ordinamento civile » (articolo 2, sulle definizioni di coniuge, unione civile, convivenza di fatto, affinità; articolo 3, che rinvia all'articolo 316 del codice civile sul

disaccordo tra genitori esercenti la responsabilità genitoriale; articolo 8 sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato), « giurisdizione e norme processuali » (articolo 4, comma 5-*bis*, su istanza di riesame, negoziazione assistita e condizione di proponibilità della domanda giudiziale; articolo 9, sulla disciplina della legittimazione ad agire ai sensi della legge n. 67 del 2006; articolo 12-*bis*, concernente l'amministrazione di sostegno, la tutela, la rendicontazione ai sensi dell'articolo 380 del codice civile e il giudice tutelare), « norme generali sull'istruzione » (articolo 7, comma 2, sul colloquio di maturità), « coordinamento informativo statistico e informatico » (con riguardo all'articolo 13-*bis* per la parte relativa alla raccolta di dati statistici nazionali sui *caregiver*), tutte di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g), l), n), r),* della Costituzione, nonché alle materie « istruzione » e « professioni », attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

l'articolo 2, comma 6-*bis*, aggiunto in sede referente, prevede la previa intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità che stabilisce i criteri nazionali uniformi per il computo del carico di assistenza settimanale, le modalità di attestazione e di rivalutazione periodica, gli indicatori di intensità e di complessità assistenziale dello stesso, nonché che individua la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente, le amministrazioni competenti ad indicare il carico assistenziale e le modalità di verifica del computo dei carichi di assistenza;

l'articolo 4, comma 7, richiede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità con cui definire le modalità operative da seguire ai fini delle procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare, di revoca o sostituzione del *caregiver* medesimo e di accettazione o di rinuncia da parte dello stesso;

l'articolo 7, comma 7, prevede la previa intesa della Conferenza unificata per l'adozione di uno o più decreti dei Ministri della salute, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito, per i profili di rispettiva competenza, con cui attuare le disposizioni di cui al medesimo articolo 7, concernenti il riconoscimento delle competenze maturate dal *caregiver* familiare;

infine, l'articolo 12, comma 4, richiede la previa intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministro della salute con cui individuare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 12 in materia di tutela del benessere psicofisico del *caregiver* familiare;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto-legge

n. 201 del 2011, nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato, chiamato a rivedere le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata; nella citata pronuncia, la Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza in virtù della quale « la competenza statale alla quale va ricondotta la normativa impugnata, concernente la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni, non attiene ad una "materia" in senso stretto, ma costituisce una competenza esclusiva e "trasversale" », idonea a investire una pluralità di materie, che quindi comporta « una forte incidenza sull'esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni », tale da esigere che il suo esercizio si svolga attraverso moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione, salvo che ricorrano ipotesi eccezionali (nella specie non sussistenti) in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) « non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana », tanto da legittimare lo Stato a disporre in via diretta le prestazioni assistenziali, senza adottare forme di leale collaborazione con le Regioni;

alla luce della predetta giurisprudenza costituzionale, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – prevedendo, quantomeno, il parere della Conferenza unificata – anche con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13, che demandano, nel primo caso, a un decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri la determinazione trimestrale dell'importo del contributo mensile riconosciuto al *caregiver* familiare con un ISEE inferiore a 25 mila euro e, nel secondo caso, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le modalità operative di erogazione del medesimo contributo, trattandosi di norme che, pur coinvolgendo le competenze esclusive statali nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, disciplinano le forme e le modalità di attribuzione di un contributo riconducibile in misura prevalente alla materia dell'assistenza sociale, di competenza residuale regionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13, prevedendo, quantomeno, il parere della Conferenza unificata nei procedimenti di adozione del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13, comma 3, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 5 del medesimo articolo 13.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2789 e abb., recante « Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari », nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni per l'individuazione, la sostituzione e la revoca del *caregiver* familiare, dettando una disciplina speciale nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica ovvero sia minore di età;

l'articolo 5, comma 3, nel riconoscere al *caregiver* familiare il diritto a ricevere informazioni sulla persona assistita di natura personale o sensibile, prescrive il rispetto della normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

l'articolo 12-*bis* disciplina forme semplificate di contabilità e rendicontazione delle spese al giudice tutelare da parte del *caregiver*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2789, in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge n. 114 Panizzut ed altri, n. 159 Serracchiani, n. 307 Conte ed altri, n. 344 Candiani ed altri, n. 443 Faraone e Giachetti, n. 998 Ciani ed altri, n. 1426 Malavasi ed altri, n. 1461 Tenerini e De Palma, n. 1507 Stefani ed altri, n. 1682 Giorgianni ed altri, n. 1690 Ciocchetti ed altri e n. 2007 Zanella ed altri;

rilevato che l'articolo 1 individua la finalità del disegno di legge in esame nella tutela del *caregiver* familiare mediante il riconoscimento del suo ruolo fondamentale e del valore economico della sua attività, con la previsione di sostegni adeguati, la prevenzione di situazioni di isolamento e discriminazione e il suo coinvolgimento nella rete dei servizi;

rilevato inoltre che l'articolo 2 reca la nuova definizione normativa della figura del *caregiver* familiare, precisa l'attività che svolge, stabilisce la compatibilità tra tale attività e lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita e disciplina il numero dei *caregiver* familiari per ciascuna persona assistita;

preso atto che l'articolo 4, che disciplina la procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare in funzione della graduazione delle tutele, al comma 8, al fine di provvedere alla realizzazione delle procedure di riconoscimento descritte nel medesimo articolo, autorizza l'INPS ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di 100 unità di personale non dirigenziale e di due unità di personale dirigenziale non generale;

considerato che l'articolo 7 disciplina il riconoscimento delle competenze maturate dal *caregiver* al fine della loro valorizzazione in ambito lavorativo, per agevolare l'accesso o il reinserimento nel mondo del lavoro, nonché in ambito scolastico e universitario, per il riconoscimento di crediti formativi;

preso atto che l'articolo 8, al comma 1, prevede la possibilità per il *caregiver* familiare lavoratore dipendente di chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, per l'assolvimento delle sue attività di assistenza, anche mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, riconoscendogli inoltre, per tali finalità, la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno;

preso atto inoltre che il comma 2 dell'articolo 8 eleva da 14 a 18 anni il limite d'età del figlio entro cui il *caregiver* familiare di minore con disabilità può fruire del congedo parentale e del suo prolungamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2789 e abb., recante riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari;

rilevato che l'articolo 1, nell'individuare le finalità della legge, prevede misure volte a riconoscere il ruolo sociale dell'attività di cura come espressione di solidarietà e responsabilità, valorizzandone anche il contenuto economico, a sostenere il *caregiver* con adeguati strumenti che ne garantiscano la migliore qualità di vita possibile, a prevenirne l'isolamento e la discriminazione, nonché a coinvolgerlo nella rete dei servizi e nella relativa pianificazione;

richiamata, in materia di tutela dei *caregiver*, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-38/24, pubblicata l'11 settembre 2025, con cui la Corte ha riconosciuto ai *caregiver* familiari il diritto a ottenere accomodamenti ragionevoli sul posto di lavoro, per poter svolgere la propria attività di assistenza;

considerato che l'articolo 5, comma 3, riconosce al *caregiver* il diritto a ricevere dai servizi sociali, sociosanitari e sanitari informazioni sulla persona assistita di natura personale o sensibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali prevista sia a livello europeo dal regolamento (UE) 2016/679, sia a livello interno dai decreti legislativi n. 196 del 2003 e n. 101 del 2018;

rilevato che l'articolo 8, comma 1, primo periodo, riconosce al *caregiver* familiare dipendente, come definito all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*, il diritto di richiedere una modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di assistenza e cura, anche ricorrendo, compatibilmente con la natura della prestazione, a forme di lavoro agile;

sottolineato che, in tale contesto, assume rilievo la richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-34/24, con cui la Corte ha affermato che il rifiuto datoriale di concedere turni di lavoro flessibili può configurare una discriminazione indiretta qualora produca un impatto sproporzionato su un genitore tenuto ad accudire un figlio gravemente disabile, precisando che il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli, contemperando le esigenze organizzative dell'impresa con quelle di cura del lavoratore;

rilevato che il disegno di legge non presenta disposizioni incompatibili con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2789	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONE	CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONE
Art. 1. *(Finalità)*	Art. 1. *(Finalità)*
1. La presente legge tutela la figura del *caregiver* familiare attraverso misure volte a:	1. La presente legge**, in conformità ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,** tutela**, riconosce e valorizza** la figura del *caregiver* familiare attraverso misure volte a:
a) riconoscere il ruolo fondamentale, all'interno della società, dell'attività di cura e assistenza svolta dal *caregiver* familiare quale espressione di solidarietà e responsabilità nonché il valore economico dell'attività prestata;	*a) identica*;
b) supportare e valorizzare il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantire allo stesso la migliore qualità di vita possibile;	*b) identica*;
c) prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del *caregiver* familiare;	*c) identica*;
d) coinvolgere il *caregiver* familiare nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.	*d)* **riconoscere** il *caregiver* familiare **quale parte attiva dell'integrazione tra le reti formali e informali, con il suo coinvolgimento nei processi di valutazione,** pianificazione **e monitoraggio degli interventi, nel rispetto della volontà della persona assistita**.
Art. 2. *(Definizione)*	Art. 2. *(Definizione)*
1. Si definisce *caregiver* familiare la persona maggiore di età che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un affine entro il secondo grado,	1. *Identico*.

ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un parente entro il terzo grado, cui siano riconosciute una o più delle seguenti condizioni:

a) condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2024;

d) condizione di non autosufficienza individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o risultante da altre certificazioni attestanti tale specifica condizione emesse anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 29 del 2024.

2. Il *caregiver* familiare assiste, mediante attività di cura, la persona in relazione ai suoi bisogni nell'ambiente domestico o nel contesto in cui la stessa vive e la segue nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana sia di base sia strumentali, nei suoi bisogni primari e nelle varie incombenze. Nel progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e nel Progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, o negli ulteriori piani di intervento previsti a legislazione vigente l'attività del *caregiver* familiare è raccordata con gli strumenti di assistenza sociali, sociosanitari e sanitari ivi previsti.

3. La funzione di *caregiver* familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita. In tal caso, allo stesso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

2. *Identico*.

3. La funzione di *caregiver* familiare è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della medesima persona assistita. In tal caso, allo stesso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo **14**.

4. Per ciascuna persona assistita possono essere individuati anche più *caregiver* familiari purché conviventi con la medesima. Entrambi i genitori sono *caregiver* del figlio anche se non conviventi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2.	4. *Identico*.
5. Sono individuati i seguenti profili di *caregiver* familiare in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata:	5. Sono individuati i seguenti profili di *caregiver* familiare**, come definito ai sensi del comma 1,** in funzione dell'impegno di cura e di assistenza prestata:
a) caregiver familiare prevalente, con un carico di assistenza uguale o superiore a novantuno ore settimanali, convivente con la persona assistita che si trova in condizione di non autosufficienza, attestata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o ai sensi dell'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ovvero attestata da precedenti certificazioni;	*a) identica*;
b) caregiver familiare convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore e inferiore a novantuno ore settimanali;	*b) identica*;
c) caregiver familiare non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali;	*c) identica*;
d) caregiver familiare convivente o non convivente con la persona assistita, con un carico di assistenza uguale o superiore a dieci ore settimanali e inferiore a trenta ore settimanali.	*d) identica*.
6. Il carico assistenziale di cui al comma 5, lettere *a)* e *b),* è attestato nel progetto di vita, nel PAI ovvero negli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente.	6. *Identico*.
	7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri nazionali uni-

formi per il computo del carico di assistenza settimanale e le modalità di attestazione e di rivalutazione periodica, nonché gli indicatori di intensità e di complessità assistenziale dello stesso. Con il medesimo decreto sono individuate la documentazione necessaria ai fini dell'attestazione nei percorsi valutativi di cui alla normativa vigente nonché le amministrazioni competenti ad indicare il carico assistenziale, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e sono altresì stabilite le modalità di verifica del computo dei carichi di assistenza di cui al comma 5, anche prevedendo l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso.

8. Sono destinatari delle misure previste dagli articoli 7, commi 2 e 3, e 12, comma 2, lettera *c)*, anche i minori che convivono con una persona che presenta una delle condizioni di cui al comma 1.

CAPO II

INDIVIDUAZIONE E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI *CAREGIVER* FAMILIARE

Art. 3.

(Individuazione del caregiver *familiare)*

1. L'individuazione del *caregiver* familiare è effettuata nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona assistita, che può essere espressa in qualunque forma, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e dispositivi che consentano alla medesima di comunicare e di esprimere la propria volontà.

2. La persona assistita può indicare fino a un massimo di tre *caregiver* familiari. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, il *caregiver* familiare è indicato dall'amministratore di sostegno, ove dotato dei relativi poteri, dal tutore o dal curatore, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Se la persona assistita è minore di età sono *caregiver* familiari entrambi i genitori esercenti la responsabilità

CAPO II

INDIVIDUAZIONE E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO **FORMALE** DELLA FIGURA DI *CAREGIVER* FAMILIARE

Art. 3.

(Individuazione del caregiver *familiare)*

Identico.

genitoriale. Se la responsabilità genitoriale è in capo ad un solo genitore è *caregiver* quest'ultimo. In mancanza di genitori esercenti la responsabilità genitoriale è *caregiver* il tutore. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale possono congiuntamente individuare uno solo di loro quale *caregiver* familiare, anche unitamente a non più di due altri *caregiver* familiari diversi dall'altro genitore. I genitori possono altresì, congiuntamente, designare fino a tre *caregiver* familiari diversi da loro. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

3. La persona assistita ha facoltà di sostituire o revocare ciascun *caregiver* familiare. Nei casi in cui la persona assistita sia destinataria di misure di protezione giuridica, la facoltà di sostituzione e revoca di ciascun *caregiver* familiare è attribuita ai soggetti indicati dal comma 2, secondo periodo, tenendo conto, in ogni caso, della volontà della persona assistita. Nei casi in cui la persona assistita sia minore di età, la facoltà di sostituzione o revoca di ciascun *caregiver* è attribuita, congiuntamente, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità o, in loro mancanza, al tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 4.

(Procedura per il riconoscimento del caregiver *familiare)*

1. Il riconoscimento del *caregiver* familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine, rende disponibile entro il 30 settembre 2026 una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. La procedura telematica per il riconoscimento del *caregiver* familiare è attivata con istanza presentata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, dal tutore o dall'amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza. Nel caso di curatela o di amministrazione di sostegno senza poteri di rappresentanza,

Art. 4.

(Procedura per il riconoscimento ***formale*** *del* caregiver *familiare)*

1. Il riconoscimento **formale** del *caregiver* familiare è demandato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, a tal fine, rende disponibile entro il **2 gennaio 2027** una piattaforma informatica nel proprio sito *internet* istituzionale.

2. La procedura telematica per il riconoscimento **formale** del *caregiver* familiare è attivata con istanza presentata dalla persona assistita o, nei casi in cui questa sia interdetta o beneficiaria di amministrazione di sostegno, dal tutore o dall'amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza. Nel caso di curatela o di amministrazione di sostegno senza poteri di rap-

la procedura è attivata con istanza della persona con disabilità assistita dall'amministratore di sostegno o dal curatore. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato. Qualora la persona assistita sia minore di età, la procedura telematica può essere attivata con istanza presentata da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.	presentanza, la procedura è attivata con istanza della persona con disabilità assistita dall'amministratore di sostegno o dal curatore. Se è in corso il procedimento di interdizione, di inabilitazione o per la nomina dell'amministratore di sostegno, la procedura telematica può essere attivata dal tutore provvisorio, dal curatore provvisorio o dall'amministratore di sostegno provvisorio, se nominato. Qualora la persona assistita sia minore di età, la procedura telematica può essere attivata con istanza presentata da ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro mancanza, dal tutore. In caso di disaccordo tra i genitori si applica l'articolo 316, secondo e terzo comma, del codice civile.
3. La persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza per l'attivazione della procedura attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:	3. *Identico*:
a) le generalità della persona assistita;	*a) identica*;
b) che la persona assistita rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;	*b) identica*;
c) le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato e il relativo carico assistenziale;	*c)* le generalità di ciascun *caregiver* familiare individuato e il relativo carico assistenziale **nonché, nelle more della integrazione o della rivalutazione di cui alla lettera *h)*, secondo periodo, la durata e la continuità temporale dell'impegno di cura prestato**;
d) l'eventuale convivenza tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;	*d) identica*;
e) nel caso di *caregiver* non convivente, la residenza di questi nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o in un comune sito ad una distanza non superiore a 25 chilometri dal comune di residenza della persona assistita;	*e)* nel caso di *caregiver* non convivente, la residenza di questi nello stesso comune del territorio italiano della persona assistita o in un comune **limitrofo o, comunque,** sito ad una distanza non superiore a **40** chilometri dal comune di residenza della persona assistita;
f) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1;	*f) identica*;

g) il profilo, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 5, indicato per ciascuno dei *caregiver* individuati;	*g) identica*;
h) gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da cui risulta il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*;	*h)* gli estremi del progetto di vita, del PAI o degli eventuali altri piani di intervento previsti a legislazione vigente, da cui risulta, **ai sensi dell'articolo 5, comma 2,** il carico assistenziale nei casi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)***. Nel caso in cui il progetto di vita o gli altri piani di cui alla presente lettera siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge e non contengano l'individuazione del *caregiver* familiare e del relativo carico assistenziale, prevalente o meno, si procede alla loro integrazione entro un anno dalla suddetta data ovvero, se fissata per un termine anteriore, in occasione della prima rivalutazione prevista da ciascun progetto o piano. Sino all'integrazione di cui al secondo periodo e sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 7, il carico assistenziale è riconosciuto al *caregiver* in ragione di quanto attestato nell'istanza, ferme restando le verifiche sugli altri requisiti**;
i) il carico assistenziale nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *c)* e *d)*.	*i) identica*.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza allega la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei *caregiver* familiari individuati.	4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la persona che, ai sensi del comma 2, presenta l'istanza allega la dichiarazione di accettazione resa da ciascuno dei *caregiver* familiari individuati**, salva la facoltà di questi ultimi di rendere la dichiarazione di accettazione mediante eventuali apposite funzionalità della piattaforma di cui al comma 1**.
5. La procedura per il riconoscimento del *caregiver* familiare è conclusa nel termine di trenta giorni dalla data di invio dell'istanza con il rilascio al richiedente di un certificato che attesta la qualifica di *caregiver* familiare e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.	5. La procedura per il riconoscimento **formale** del *caregiver* familiare è conclusa nel termine di trenta giorni dalla data di invio dell'istanza con il rilascio al richiedente di un certificato che attesta la qualifica di *caregiver* familiare e l'attribuzione allo stesso di un profilo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
	6. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza per il riconoscimento formale del *caregiver* familiare di cui al comma 2, l'interessato può presentare istanza di riesame all'INPS entro trenta giorni dalla

comunicazione del diniego. L'istanza si intende respinta quando siano decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato e costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale. La domanda giudiziale non può essere proposta se non sono decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per assolvere alla condizione di proponibilità l'interessato, al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative al riconoscimento formale del *caregiver* familiare, può, in alternativa all'istanza di cui al primo periodo, esperire la procedura di negoziazione assistita nelle forme previste dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'INPS partecipa alla procedura di negoziazione assistita anche con propri funzionari appositamente delegati.

6. Il riconoscimento di *caregiver* familiare a più di un soggetto per la stessa persona assistita può avvenire anche con più istanze successive.

7. Il riconoscimento **formale** di *caregiver* familiare a più di un soggetto per la stessa persona assistita può avvenire anche con più istanze successive.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, sentito l'INPS, sono definite le modalità operative da seguire ai fini delle procedure di riconoscimento del *caregiver* familiare, di revoca o sostituzione del *caregiver* medesimo e di accettazione da parte dello stesso.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, **sentiti** l'INPS **e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sono definite le modalità operative da seguire ai fini delle procedure di riconoscimento **formale** del *caregiver* familiare, di revoca o sostituzione del *caregiver* medesimo e di accettazione **o di rinuncia** da parte dello stesso.

8. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'INPS, per il triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con incremento della sua dotazione organica, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di 110 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto

9. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, l'INPS, per il triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con incremento della sua dotazione organica, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, un contingente di **100** unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari amministrativi del Comparto

Funzioni centrali, mediante l'indizione di concorsi pubblici o lo scorrimento di graduatorie vigenti o l'indizione di procedure di mobilità volontaria.

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1, di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione. Per l'attuazione del comma 8 è autorizzata la spesa di 6,40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

CAPO III

TUTELE E SOSTEGNI

Art. 5.

(Partecipazione e informazione del caregiver *familiare)*

1. Il *caregiver* familiare partecipa:

a) all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e alla predisposizione del progetto di vita e del *budget* di progetto di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024;

b) alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente nonché all'elaborazione del PAI e del relativo *budget* di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

Funzioni centrali **e di due unità di personale dirigenziale non generale da inquadrare nell'area dirigenziale del medesimo Comparto**, mediante l'indizione di concorsi pubblici o lo scorrimento di graduatorie vigenti o l'indizione di procedure di mobilità volontaria.

10. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 per la implementazione del sistema informativo di cui al comma 1, di 0,33 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per la relativa manutenzione. Per l'attuazione del comma **9** è autorizzata la spesa di **6,36** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'assunzione del personale, di 0,10 milioni di euro nell'anno 2026 per lo svolgimento del relativo concorso e di 0,22 milioni di euro nell'anno 2027 per le spese di funzionamento. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo **16**.

CAPO III

TUTELE E SOSTEGNI

Art. 5.

(Partecipazione e informazione del caregiver *familiare)*

1. *Identico*:

a) identica;

*b) identica***;**

***c)* all'elaborazione di ogni altro piano di intervento o progetto assistenziale previsto a legislazione vigente in favore della persona assistita, al fine di garantire l'in-**

tegrazione tra l'attività di cura e assistenza familiare e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

2. Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del *caregiver* familiare, l'apporto del *caregiver* medesimo per l'attuazione degli interventi ivi previsti, e sono altresì indicati il *caregiver* che ha il carico assistenziale prevalente nel caso di più *caregiver*, nonché i supporti di cui può disporre, anche tenendo conto della struttura e del funzionamento del nucleo familiare di riferimento.

2. *Identico*.

3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito rilasciato in via generale tramite la piattaforma di cui all'articolo 4 e, ove necessario, del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, forniscono al *caregiver* familiare le informazioni sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie alla persona assistita, sulle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie cui la stessa ha diritto nonché sulle eventuali misure di supporto alla sua attività di assistenza e cura alla persona assistita.

3. *Identico*.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni, nell'ambito del riordino e dell'unificazione di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, e all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, individuano le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale unificate per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari.

4. *Identico*.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale)

1. Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei *caregiver* familiari, delle organizzazioni del Terzo settore maggiormente rappresentative delle persone assistite e delle loro famiglie, degli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità alla programmazione sociale nazionale, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, organizza la loro consultazione nell'ambito della definizione dei piani nazionali di cui al comma 6 del medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, allo scopo di individuare i bisogni da soddisfare e le corrispondenti attività da programmare nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

2. Le regioni stabiliscono i criteri di individuazione delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1 operanti in ambito regionale, anche ai fini della loro partecipazione ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di partecipazione delle associazioni rappresentative alla programmazione sociale nazionale)

Identico.

Art. 7.

(Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver *familiare)*

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso **al termine di tale attività**, l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e

Art. 7.

(Riconoscimento delle competenze maturate dal caregiver *familiare)*

1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso, l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di

dalle normative regionali di riferimento o è riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 è raccordata con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al fine della registrazione d'ufficio dei *caregiver* familiari nel medesimo SIISL.

2. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici e rientranti nei profili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le competenze maturate nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza possono essere riconosciute nell'ambito del colloquio dell'esame di maturità ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente **maggiorenne** *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità.

4. I centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nell'ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l'esperienza maturata dai *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

5. Le università, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere criteri e modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari extracurriculari per le conoscenze e le abilità professionali cer-

riferimento o è riconosciuta quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area sociosanitaria. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 è raccordata con il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al fine della registrazione d'ufficio dei *caregiver* familiari nel medesimo SIISL.

2. *Identico*.

3. Al fine di riconoscere e valorizzare l'esperienza maturata dallo studente *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e le competenze acquisite durante l'attività di cura e assistenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono individuare i criteri e le modalità per promuovere iniziative formative, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), in materia di sostegno alle persone non autosufficienti o in condizioni di disabilità.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

tificate acquisite, durante l'attività di cura, dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, iscritto a un corso di laurea, in coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea e nei limiti della normativa vigente. Le università possono, altresì, prevedere misure volte ad agevolare la frequenza ai corsi di studio e a disciplinare modalità di recupero delle attività formative, qualora sia certificato l'impedimento alla partecipazione alle stesse. Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, può essere riconosciuto lo *status* di studente lavoratore.

6. Le regioni e le province autonome possono prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, misure per il riconoscimento dell'esperienza e delle competenze maturate dal *caregiver* familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorirne l'accesso o il reinserimento lavorativo al termine di tale attività, con particolare riguardo alle donne *caregiver* nel cui nucleo familiare sono presenti figli minori.

6. *Identico*.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione e del merito, per i profili di rispettiva competenza, adottano, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. *Identico*.

Art. 8.

(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

Art. 8.

(Misure per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Il *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*, se presta attività di lavoro subordinato, può chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa o dell'orario di lavoro, se necessario per l'assolvimento delle

1. *Identico*.

attività di assistenza e di cura da lui prestata, e, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, può chiedere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione lavorativa. È altresì riconosciuta, per i soggetti di cui al primo periodo, la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza che ciò determini, nel caso di *caregiver* dipendenti pubblici, un incremento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il *caregiver* familiare ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. A decorrere dall'anno 2027, per i genitori *caregiver* di minori con disabilità, il congedo parentale di cui al combinato disposto degli articoli 32 e 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è fruibile sino al compimento della maggiore età della persona assistita.

2. *Identico*.

3. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro del *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a), b)* e *c),* possono cedere a quest'ultimo, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati. Le condizioni e le modalità di fruizione dei riposi e delle ferie ceduti al *caregiver* familiare sono stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

3. *Identico*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo 14.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede ai sensi dell'articolo **16**.

Art. 9.	Art. 9.
(Tutela antidiscriminatoria)	*(Tutela antidiscriminatoria)*
1. Il *caregiver* familiare è legittimato ad agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67, nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita.	1. *Identico*.
2. La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.	2. La legittimazione all'azione di cui al comma 1 spetta anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità **nonché alle associazioni e agli enti legittimati ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67**.
Art. 10.	Art. 10.
(Servizio civile universale)	*(Servizio civile universale)*
1. Nei programmi di intervento di servizio civile universale, articolati in progetti che prevedono la partecipazione di giovani con minori opportunità, per le categorie dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 2, comma 5, l'articolazione dell'orario di servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, deve garantire la necessaria flessibilità tenendo conto delle specifiche esigenze legate al ruolo di assistenza familiare, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei medesimi progetti.	*Identico*.
Art. 11.	Art. 11.
(Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)	*(Disposizioni integrative al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68)*
1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:	*Identico*.
« *a-bis*) studenti che siano *caregiver* familiari con un carico di assistenza uguale o superiore a trenta ore settimanali ».	

Art. 12.	Art. 12.
(Tutela del benessere psicofisico del caregiver *familiare)*	*(Tutela del benessere psicofisico del* caregiver *familiare)*
1. I sostegni e le misure volti a tutelare il benessere psicofisico del *caregiver* familiare di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono definiti in un'apposita sezione del progetto di vita, del PAI o degli altri piani di intervento.	1. *Identico*.
2. I sostegni e le misure di cui al comma 1 possono comprendere, anche tenuto conto dell'esito della valutazione degli specifici bisogni, degli interventi a sostegno del *caregiver* familiare e degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, nonché della presenza di figli minori, la facoltà per il *caregiver* di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*:	2. *Identico*:
a) di essere sostituito entro le ventiquattro ore dal sorgere di un'emergenza;	*a) identica*;
	***b)* di essere sostituito nell'attività assistenziale, secondo le previsioni inserite nel PAI, nel progetto di vita o negli altri piani di interventi;**
	***c)* di accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica finalizzati all'acquisizione di competenze utili allo svolgimento delle attività di cura e assistenza attivati dalle regioni, nell'ambito delle risorse dei propri bilanci, anche con la presenza di figure che vivono le medesime condizioni di disabilità della persona assistita o le medesime condizioni del *caregiver* familiare;**
b) di beneficiare di misure di sostegno psicologico;	***d)* *identica*;**
c) di richiedere visite, anche specialistiche, a domicilio;	***e)* *identica*;**
d) di richiedere televisite e teleconsulti;	***f)* *identica*;**
e) di programmare per tempo con le strutture sanitarie e sociosanitarie gli interventi di cura e di assistenza a tutela della propria salute;	***g)* *identica*;**
f) di accedere, a parità di condizione sanitaria, a interventi sanitari e sociosani-	***h)* *identica*.**

tari in via preferenziale al fine di ridurre i tempi di attesa.

3. I sostegni e le misure di cui al comma 2 sono riconosciuti a valere sul *budget* di progetto, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 maggio 2024, n. 62, o sul *budget* di cura e assistenza, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, del PAI o degli altri piani di intervento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinabili a legislazione vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di rendicontazione al giudice tutelare per il* caregiver *familiare convivente)

1. Qualora il *caregiver* familiare convivente sia il tutore o l'amministratore di sostegno della persona assistita, il giudice tutelare, tenuto conto delle esigenze di tutela del patrimonio dell'assistito e della sua condizione personale, può disporre che la contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile sia presentata in forma semplificata con l'indicazione delle entrate del beneficiario e delle spese sostenute nel suo interesse, articolate per categorie. Il giudice può chiedere chiarimenti e revocare o modificare il provvedimento adottato ai sensi del primo periodo.

2. In ogni caso, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, il *caregiver* familiare convivente non è tenuto a depositare i giustificativi di spesa quando dalla contabilità di cui all'articolo 380 del codice civile risulta che le spese sostenute non superano, per ciascun mese, un importo

pari a quello dell'assegno sociale previsto dalla legge, riferito alla medesima mensilità. Il giudice tutelare può chiedere chiarimenti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Misura di sostegno economico)

1. A decorrere dall'anno 2027 è attribuito a favore del *caregiver* familiare rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, per ciascun assistito**,** registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4 **dal mese di ottobre del 2026**, che non svolga attività lavorativa ovvero la svolga entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, che non concorre alla formazione del reddito**,** né al calcolo ai fini delle componenti reddituale **e patrimoniale** dell'ISEE.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, nel caso in cui entrambi i genitori siano individuati quali *caregiver* familiari del figlio, il contributo è unico ed è suddiviso in pari misura tra entrambi.

3. L'importo del contributo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite *pro capite* massimo trimestrale di 1.200 euro. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui al primo periodo, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto.

Art. **14**.

(Misura di sostegno economico)

1. A decorrere dall'anno 2027 è attribuito a favore del *caregiver* familiare rientrante nel profilo di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, per ciascun assistito **fino al numero massimo di due,** registrato nella piattaforma dell'INPS di cui all'articolo 4, che non svolga attività lavorativa**,** ovvero la svolga **percependo da essa un reddito non superiore a** 3.000 euro lordi annui, **e abbia** un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **25.000** euro, un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata **ai sensi del comma 4**, che non concorre alla formazione del reddito né al calcolo **della componente** reddituale dell'ISEE.

2. *Identico*.

3. L'importo del contributo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite delle risorse di cui al comma 5 e nel limite *pro capite* massimo trimestrale di 1.200 euro. **Il contributo spettante ai *caregiver* con valore dell'ISEE fino a 15.000 euro è determinato per ogni trimestre in misura indipendente dall'ISEE. Quello spettante ai *caregiver* con valore dell'ISEE superiore a 15.000 euro e pari o inferiore a 25.000 euro è pari a quello determinato per i valori dell'ISEE fino a 15.000 euro moltiplicato per la differenza tra 25.000 e il valore dell'ISEE del *caregiver* e diviso per**

4. Il diritto al contributo per il *caregiver* familiare decorre dal primo giorno del trimestre successivo all'avvio della procedura telematica di cui all'articolo 4, comma 2. Il diritto al contributo cessa nel caso di:

a) decesso della persona assistita;

b) sostituzione o revoca del *caregiver*;

c) perdita dei requisiti di cui al comma 1;

d) rinuncia da parte del *caregiver*.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a 248,05 milioni di euro per l'anno 2027, 251,37 milioni di euro per l'anno 2028, 251,17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 250,97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

10.000. Al fine di consentire la determinazione dell'importo trimestrale di cui al **secondo e al terzo** periodo, l'INPS comunica al citato Dipartimento, entro i primi dieci giorni del **secondo** mese successivo al trimestre di riferimento, il numero degli aventi diritto **e il numero dei giorni per i quali è stato maturato il diritto nel trimestre di riferimento. Il contributo non è dovuto ai soggetti con ISEE di valore superiore a 15.000 euro quando, a seguito della determinazione eseguita ai sensi dei periodi precedenti, esso risulti pari o inferiore a 30 euro nel trimestre.**

4. Il **contributo** decorre **dalla data di presentazione dell'istanza tramite la piattaforma** di cui all'articolo 4 **ed è erogato dal terzo mese successivo al trimestre di riferimento.** Il diritto al contributo cessa nel caso di:

a) identica;

b) sostituzione o revoca del *caregiver* **familiare**;

c) identica;

d) rinuncia da parte del *caregiver* **familiare**.

5. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono iscritte risorse, pari a **186,08** milioni di euro per l'anno 2027, **251,41** milioni di euro per l'anno 2028, **251,21** milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e **251,01** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, che costituiscono limite di spesa. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo **16**. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione del contributo e per il trasferimento delle risorse all'INPS nonché le modalità di monitoraggio per il rispetto del limite di spesa.

	Art. 15.
	(Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, concernente i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
	1. All'articolo 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:
	« *c-bis)* promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei *caregiver* familiari e lo stato di attuazione delle misure previste in loro favore dalla normativa vigente ».
CAPO IV	CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14.	Art. **16**.
(Disposizioni finanziarie)	*(Disposizioni finanziarie)*
	1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 62.010.000 euro per l'anno 2027.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e 13, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:	**2**. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, comma 2, e **14 nonché dal comma 1 del presente articolo**, determinati in 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, in 257 milioni di euro per l'anno 2027 e in 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 1,15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;	*a) identica*;
b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;	*b) identica*;

c) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura non professionali svolte dal *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.	*c) identica*.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma 1.	**3**. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto disposto dal comma **2**.
Art. 15. *(Disposizioni finali)*	Art. **17**. *(Disposizioni finali)*
1. Restano ferme le competenze regionali nella materia.	1. Restano ferme le competenze **delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano** nella materia **e la possibilità per le medesime, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, di adottare specifiche disposizioni in materia purché compatibili con la normativa statale**.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: *a)* l'articolo 39 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29; *b)* l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	2. *Identico*.
3. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente: « *h-bis)* il *caregiver* familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore ».	3. *Identico*.
4. All'articolo 27, comma 17, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È individuato, altresì, il *caregiver* familiare e il relativo carico assistenziale relativamente al numero di ore ».	4. *Identico*.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

19PDL0203840